

GIURISPRUDENZA

APPELLO MILANO

17 GENNAIO 2006

ESTENSORE: TROGNI

PARTI: MANFROI

RAI -
RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A.

Giornalisti • Accordo tra RAI e Usigrai 18 luglio 1997 in materia di assunzioni a tempo determinato • Legittimità • Sussiste

La clausola dell'accordo tra RAI e Usigrai del 18 luglio 1997, che consente l'apposizione del termine « nelle assunzioni di personale riferite a uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei — pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore — nell'ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell'home video e/o di progetti multimediali » è legittima laddove risulta chiaro che le parti si siano volute riferire a una o più rubriche, programmi o trasmissioni, che devono essere indicati specificamente, e la delimitazione della fattispecie può essere data dall'andamento spiccata-mente stagionale della produzione televisiva, che subisce una netta flessione nei mesi estivi, ovvero da limiti connessi alla stessa natura e peculiarità della singola produzione televisiva.

Giornalisti • Accordo tra RAI e Usigrai 9 novembre 2000 in materia di assunzioni a tempo determinato • Portata innovativa e non interpretativa • Sussiste

La clausola dell'accordo tra RAI e Usigrai del 9 novembre 2000, secondo la quale « l'attività resa in esecuzione del con-

tratto a termine potrà, inoltre, essere diretta a soddisfare anche ulteriori esigenze produttive delle testate giornalistiche, diverse da quelle relative ai programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche dedotte nel contratto, con la possibilità di utilizzare il prodotto realizzato, anche in forma rielaborata dall'autore stesso, in un diverso programma, produzione, trasmissione, rubrica o prodotto », amplia la fattispecie delimitata dall'accordo 18 luglio 1997 con una portata innovativa e non interpretativa.

Giornalisti • Assunzione a tempo determinato • Utilizzazione dell'attività al di fuori delle trasmissioni dedotte in contratto • Periodo precedente l'entrata in vigore dell'accordo tra RAI e Usigrai 9 novembre 2000 • Illegittimità • Trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato • Sussiste

L'accordo tra RAI e Usigrai 9 novembre 2000, che consente l'utilizzazione dell'attività del giornalista assunto a tempo determinato anche per testate diverse da quelle dedotte in contratto, non ha efficacia retroattiva: tale utilizzazione dell'opera del giornalista prima della sua entrata in vigore viola l'accordo tra RAI e Usigrai del 18 luglio 1997 e rende illegittimo il termine apposto al contratto a tempo determinato.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso depositato in data 8 luglio 2004 la RAI-RADIOTELEVISIONE S.P.A. ha appellato la sentenza del Tribunale di Milano n. 2094 del 14 maggio 2003 che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da Sabrina Manfroi per l'accertamento della nullità del termine apposto ad una pluralità di contratti a tempo determinato che si sono susseguiti dal 23 febbraio 1999 al 30 ottobre 2002, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 22 novembre 1999, con diritto della ricorrente alla qualifica di redattore ordinario.

Il Tribunale ha limitato l'indagine ai contratti successivi al 5 novembre 1999, poiché in tale data la ricorrente ha risolto anticipatamente il contratto a tempo determinato in corso, interrompendo per sua volontà la dedotta unicità del rapporto di lavoro sin dal primo contratto.

Ha ritenuto poi illegittimo il termine apposto al contratto 17 novembre 1999, stipulato ai sensi dell'Accordo Integrativo per i giornalisti RAI 18 luglio 1997, per nullità della clausola del contratto collettivo aziendale per violazione dell'art. 23 della legge n. 56/1987 cit., laddove invece di individuare concrete situazioni di fatto determinate e ulteriori rispetto a quelle già individuate dal legislatore, in realtà introduce una previsione talmente ampia da risolversi in una possibilità illimitata di assumere con contratto a termine. Ha inoltre evidenziato che contratto a termine è sempre stato considerato un'eccezione rispetto alla regola generale del contratto a tempo indeterminato, sia nella normativa vigente all'epoca che nella successiva. Ha eccepito l'appellante che il ricorso di primo grado non aveva censurato le clausole contrattuali legittimanti, ma aveva ritenuto che i singoli contratti non fossero riconducibili a tale fattispecie o che l'attività della ricorrente non corrispondesse a quanto indicato nei singoli contratti, cosicché l'accertamento della nullità della clausola del contratto collettivo si pone come un *ultra petita*.

Rileva che in ogni caso che:

a) la delega alla contrattazione collettiva ex art. 23 legge n. 56/1987 è piena e illimitata, che dunque comporta la insindacabilità nel merito delle ipotesi delineate dalle parti sociali;

b) la scelta delle parti collettive di ammettere l'utilizzazione dei contratti a termine per qualsiasi produzione, purché sufficientemente individuata, trova la sua ragione nell'organizzazione aziendale la quale prevede un andamento spiccatamente stagionale di tutta la produzione televisiva, compresa l'informazione, che subisce una flessione nei mesi estivi; la clausola oggetto di declaratoria di nullità da parte del giudice di primo grado è stata oggetto di interpretazione autentica delle parti sociali nel successivo contratto del 9 novembre 2000. Quindi la clausola è legittima laddove la delimitazione della fattispecie può essere data dalla durata strettamente stagionale della produzione, ovvero da limiti connessi alla stessa natura e peculiarità della singola produzione televisiva;

c) tutto ciò in considerazione della evoluzione della legislazione in materia che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, esclude che il contratto a termine sia strumento straordinario o eccezionale.

L'appellante ha riproposto le altre argomentazioni già svolte a sostegno della legittimità dei contratti in esame, in particolare circa la rispondenza fra contratto e prestazioni rese e sulla inesistenza della lamentata frode alla legge.

Si è costituita l'appellata e ha resistito, riproponendo a sua volta le deduzioni (e richiesta di prove) in ordine al fatto che la ricorrente ha sempre

fatto parte della redazione economica della Rai di Milano che produce servizi di economia e finanza per tutte le testate Rai (il che è previsto solo dal contratto collettivo aziendale del 2000) e che la stessa ha lavorato a tempo pieno con le stesse mansioni dei giornalisti a tempo indeterminato. Ha riproposto le difese in ordine al fatto che il termine sarebbe stato apposto in frode alla legge, in quanto i contratti, dal 1999 al 2002, hanno avuto soltanto una breve interruzione estiva dovuta alla sospensione estiva del telegiornale Economia e Mercati.

All'udienza del 20 ottobre 2005 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Sabrina Manfroi ha stipulato con Rai il primo contratto a termine di cui si discute (in ordine ai precedenti non è stato proposto appello incidentale) in data 17 novembre 1999 con scadenza al 31 luglio 2000: il contratto è stato concluso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56/1987, in applicazione dell'Accordo Integrativo per i giornalisti dipendenti Rai 10 luglio 1997.

Manfroi è stata assunta come redattore ordinario « *in relazione alla necessità di preparare e produrre le rubriche dai titoli provvisori T3/ECONOMIA E MERCATI, T3/AGRICOLTURA e TG1 100%* ».

Il primo giudice ha ritenuto illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro per nullità della clausola del contratto collettivo aziendale, il quale, invece di individuare concrete situazioni determinate e ulteriori rispetto a quelle già definite dal legislatore, come richiesto dall'art. 23 cit., introduce una previsione talmente ampia da risolversi in una possibilità illimitata di assumere con contratto a termine.

La tesi non è condivisibile.

Con l'accordo integrativo tra RAI e Usigrai del luglio 1997 le parti collettive, « *considerata la specificità dell'informazione radiotelevisiva* » e premesso di voler « *individuare ipotesi di ricorso alla contrattazione a tempo determinato che rispondano alle esigenze emerse dall'esperienza produttiva realizzata nel comparto dell'informazione radiofonica e televisiva*, hanno stabilito al punto 29 lett. a) che è consentita l'apposizione del termine per: « *assunzioni di personale riferite ad uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei — pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore — nell'ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell'home video e/o di progetti multimediali* » (doc. 9-fascicolo 1° grado appellante).

Lo stesso accordo stabilisce inoltre che « *i lavoratori assunti a termine nelle ipotesi di cui al presente accordo [...] potranno essere utilizzati per le relative esigenze anche per scorrimento e cioè mediante assegnazione a mansioni proprie di altri lavoratori a tempo indeterminato distolti dalle ordinarie incombenze ed adibiti all'esecuzione di attività connesse alle previsioni di cui ai predetti punti* » fissando la durata massima del contratto in dodici mesi salvo proroga e la percentuale massima dei contratti a termine nel « *10% dell'organico giornalistico in forza a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente* ».

È palese che ci si trovi di fronte ad una fattispecie derogatoria molto ampia della rigida disciplina generale, la cui logica, espressa dai contraenti collettivi, sta nella peculiarità della produzione nel comparto dell'informazione radiofonica e radiotelevisiva.

La corte ritiene consentito, in assenza di limiti testuali previsti dall'art. 23 cit, introdurre deroghe così ampie (v. in questo senso da ult. Cass. 14 aprile 2005, n. 7745). Questo purché non si perda di vista un dato essenziale della disciplina del contratto a termine, e cioè che la stessa era, nonostante le varie norme di flessibilità introdotte negli anni, disciplina eccezionale. Infatti, è l'art. 1, comma 1, l. n. 230 del 1962 — il d.lgs. n. 368 del 2001 è comunque inapplicabile *ratione temporis* — a sancirlo inequivocamente.

La disposizione contrattuale deve dunque essere interpretata in modo rigoroso.

Come rilevato dalla stessa RAI nell'atto di appello, la clausola è legittima laddove risulta chiaro dal testo della clausola che le parti si siano volute riferire a una o più rubriche, programmi o trasmissioni, che devono essere indicati *specificamente*, e la delimitazione della fattispecie può essere data dall'andamento spiccatamente stagionale della produzione televisiva, che subisce una netta flessione nei mesi estivi, ovvero da limiti connessi alla stessa natura e peculiarità della *singola* produzione televisiva.

La previsione contrattuale limita dunque l'impiego del giornalista alla realizzazione delle rubriche e dei programmi espressamente indicati in contratto, anche per « scorrimento » e quindi per lo svolgimento di mansioni proprie di altri lavoratori a tempo indeterminato temporaneamente adibiti alle attività per le quali è stato stipulato il contratto a termine.

Non è invece condivisibile la tesi della difesa della RAI, secondo cui l'accordo contenuto nel verbale di incontro 9 novembre 2000 tra RAI e USIGRAI (doc. 10 — fascicolo I grado) avrebbe natura dichiarativa di interpretazione autentica della precedente clausola dell'accordo 10 luglio 1997.

Ciò potrebbe essere vero, ove da ritenersi esplicativo del precedente accordo, per la prima parte, dove si dice che « *il riferimento dell'assunzione finalizzata alla utilizzazione in uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche. ... di cui alla lettera al punto 29, dell'allegato b) del succitato Accordo Integrativo RAI-USIGRAI, deve intendersi quale condizione autonoma e sufficiente a legittimare l'apposizione del termine* ».

Ma nella seconda parte del verbale si legge: « *L'attività resa in esecuzione del contratto a termine potrà, inoltre, essere diretta a soddisfare anche ulteriori esigenze produttive delle testate giornalistiche, diverse da quelle relative ai programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche dedotte nel contratto, con la possibilità di utilizzare il prodotto realizzato, anche in forma rielaborata dall'autore stesso, in un diverso programma, produzione, trasmissione, rubrica o prodotto* ». L'accordo in data 22 ottobre 2001 (doc. 11) ha riscritto poi la disposizione nella nuova formulazione di cui al verbale di incontro 20 novembre 2001.

Si conviene con la difesa dell'appellata che l'ipotesi contrattuale prevista dall'art. 29 dell'accordo del 1997 presupponeva una correlazione causale tra l'attività del giornalista e le rubriche a cui lo stesso era assegnato, configurando una fattispecie contrattuale ben definita, in cui vi era un vincolo funzionale tra la prestazione del lavoratore e l'esigenza dedotta in contratto, mentre l'ipotesi di cui al successivo accordo è diversa poiché, consentendo l'utilizzo del servizio, anche in forma rielaborata dall'autore stesso, per esigenze di altre rubriche, trasmissioni ecc., amplia

la fattispecie prima delimitata, con una portata innovativa e non interpretativa.

Attraverso questa via il giornalista assunto a termine, come nel caso in esame, per una rubrica specifica relativa ad un settore specialistico o tematico può essere destinato a produrre tutti i servizi relativi al settore o al tema utili per qualsivoglia programma radiotelevisivo e radiofonico, in quanto l'originario servizio è, per definizione, necessario alla rubrica specialistica ma, nella forma originaria o rielaborata, « copre » il settore o il tema per tutti i programmi non specialistici, così rispondendo ad una stabile esigenza aziendale.

Poiché il controllo, nella *ratio* sottesa alla legge n. 56 del 1987, deve essere immanente alla creazione della fattispecie, e non avvenire in un momento successivo, è evidente che è alla disposizione del 10 luglio 1999 che occorre fare riferimento.

Nel caso di specie le rubriche indicate in contratto sono ben definite e sono: « T3/ECONOMIA E MERCATI, T3/AGRICOLTURA e TG1 100% ».

La ricorrente nel ricorso di primo grado ha allegato e chiesto di provare di essere stata inserita nella « redazione economia » sin dalla prima assunzione.

La RAI nella memoria di costituzione prima e poi attraverso le dichiarazioni rese dal procuratore speciale in sede di interrogatorio libero ha svolto una difesa con la quale non ha sostanzialmente contestato l'utilizzo dei servizi di Manfroi per altre testate, programmi ecc., ma ha rivendicato la legittimità di tale comportamento ai sensi della contrattazione collettiva, nella interpretazione data dalla RAI e sopra richiamata.

In fatto è stato confermato che: a) la redazione economica presso Redazione Regionale Lombardia svolgeva stabilmente servizi e collegamenti per tutte le testate televisive e radiofoniche (ad es. quelli dalla Borsa che si trova a Milano; interrogatorio libero e cap. 28 RAI); b) Manfroi era inserita nella redazione economica (cap. 1.5 confermato); c) il lavoro della redazione era diviso in tre turni sino a luglio 2002 (poi due): dalle 5.30 alle 12.45, dalle 10 alle 17.30 e dalle 12 alle 19.50 per sei giorni alla settimana; i redattori lavoravano dal lunedì al venerdì e una domenica ogni mese e Manfroi era inserita in questi turni (cap. 1.6 confermato).

Così coerentemente le allegazioni e quindi le istanze istruttorie formulate da RAI in primo grado (e per la cui ammissione non vi è istanza in secondo grado) sono nel senso che in RAI un pezzo realizzato per una determinata trasmissione « viene successivamente utilizzato, con o senza modificazioni o integrazioni, anche in altre trasmissioni della medesima rete o di altre reti in un'ottica di ottimizzazione delle attività aziendali. Questa diversa e ulteriore utilizzazione nulla toglie al fatto che la produzione originaria sia imputabile alla trasmissione e/o alla rubrica di riferimento » (cap. 24). Del pari RAI ha allegato e chiesto di provare che « tutti i servizi dalla ricorrente nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della convenuta sono stati commissionati dalle rubriche indicate in contratto e ivi trasmesse (cap. 26) ».

È la stessa Rai che ammette ancora nel ricorso in appello (p. 15), in modo consequenziale alla dedotta efficacia retroattiva dell'accordo del novembre 2000, che i servizi della ricorrente venivano utilizzati « nell'ambito di più trasmissioni e spesso anche di diverse testate ». Tutto ciò non era consentito, come s'è detto, dall'accordo integrativo del 1997. Il discorso potrebbe finire qui.

Tuttavia appare utile precisare che le circostanze sopra indicate sono state confermate all'udienza del 30 gennaio 2003 nella causa davanti al Tribunale di Milano Redivo/Rai dal teste Camozzini, capo servizio all'epoca dei fatti.

I verbali di assunzione della prova sono stati prodotti unitamente all'atto di appello da parte appellata, che ha chiesto l'utilizzazione nel presente giudizio delle dichiarazioni dei testi assunti in causa.

Rai, che pure era parte nel giudizio Redivo/Rai, si è opposta.

Le dichiarazioni possono comunque essere utilizzate nel presente giudizio, in quanto è garantito il contraddittorio nei confronti di Rai ed è stato prestato il consenso di chi non era parte nell'altro giudizio.

Le dichiarazioni del teste peraltro hanno efficacia di mero elemento di prova con valenza di riscontro di quanto già allegato dalla stessa RAI.

Il teste ha dichiarato che: *«all'inizio di ogni anno ci veniva spiegato a noi capi servizio quale era l'utilizzazione che dovevamo fare degli assunti a termine. ...Successivamente ancora ci è stato detto che il redattore precario poteva realizzare servizi differenti per le diverse testate purché realizzasse almeno un prodotto per la rubrica indicata nel contratto. ...Di fatto i precari hanno sempre integrato la redazione a tutti gli effetti occupandosi di prodotti anche diversi dalle rubriche per i quali venivano assunti. Posso dire anzi che le erano le rubriche che venivano modulate sulle esigenze delle altre testate in modo che si giustificasse l'utilizzazione del precario rispetto a quanto indicato in contratto... queste modalità di utilizzazione dei precari nella nostra redazione dura da quando sono stati adottati i contratti a termine, almeno dal 1995»*.

Queste dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle del teste Gila, che ha dichiarato che questa era l'attività dei «precari» già dal 1993 e del teste Zanella.

S'è detto che la possibilità di rielaborare il testo e di utilizzare così il servizio anche per testate diverse da quelle oggetto del contratto è stata prevista solo con il verbale di incontro sindacale RAI/USIGRAI del 9 novembre 2000.

Ritenuta dunque la violazione dell'art. 29 nella formulazione di cui all'accordo del 1997, va confermata, sia pure con diversa motivazione, la sentenza appellata.

Le spese del grado, liquidate in € 3.000,00 complessivi, di cui € 1.900,00 di onorari, € 950,00 di diritti, seguono la soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.).

P.Q.M. — conferma la sentenza appellata
condanna la società a pagare € 3000,00 per spese del grado.

TRIBUNALE MILANO

8 LUGLIO 2003

ESTENSORE: PORCELLI

PARTI: MANFROI

RAI -
RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A.**Giornalisti • Accordi tra RAI e Usigrai 18 luglio 1997 e 22 ottobre 2001 in****materia di assunzioni a tempo determinato****• Nullità per contrasto con la l. 18 aprile 1962, n. 230 e con l'art. 23, 1. 28 febbraio 1987, n. 56****• Sussiste****• Trasformazione del contratto individuale a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**

La clausola degli accordi tra RAI e Usigrai del 18 luglio 1997 e del 22 ottobre 2001, entrambi concordati in applicazione dell'art. 23 della l. 56/87, che consente l'apposizione del termine « nelle assunzioni di personale riferite a uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei — pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore — nell'ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell'home video e/o di progetti multimediali » appare viziata da nullità per contrasto sia con l'art. 23 citato sia con la normativa in materia di con-

tratti a termine in quanto, invece di individuare « ipotesi », vale a dire concrete situazioni di fatto chiaramente determinate e ulteriori rispetto a quelle già individuate dal legislatore, in realtà introduce una previsione talmente ampia da risolversi in una possibilità sostanzialmente illimitata di assumere con contratto a termine: ne consegue l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto individuale, così che il rapporto di lavoro tra le parti deve ritenersi a tempo indeterminato fin dall'inizio.

Art. 1, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 sui contratti di lavoro a tempo determinato • Natura eccezionale del rapporto di lavoro a termine rispetto al contratto a tempo indeterminato • È tale

Nonostante la formulazione apparentemente più ampia dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 rispetto all'art. 1 l. n. 230/62, nel nostro ordinamento il contratto a termine costituisce pur sempre una deroga rispetto alla regola generale del contratto a tempo indeterminato.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 22 gennaio 2003, Sabrina Manfroi ha convenuto in giudizio la RAI — Radiotelevisione Italiana s.p.a. per sentir accertare la sussistenza di un ordinario rapporto a tempo indeterminato tra le parti a far tempo dal 24 febbraio 1999, con condanna della convenuta alla formale assunzione con qualifica di redattore ordinario e alla corresponsione delle differenze retributive maturate, nonché alla ricostruzione del monte ferie e all'accantonamento del t.f.r. maturato.

La ricorrente ha chiesto altresì l'accertamento della nullità, illegittimità, inefficacia del licenziamento eventualmente intimato nelle more del giudizio, con condanna della convenuta alla reintegrazione ed al risarcimento del danno.

Ha esposto di essere stata assunto mediante una pluralità di contratti a tempo determinato, il primo dei quali formalizzato nella lettera 23 febbraio 1999 e l'ultimo nella lettera 30 ottobre 2002.

In punto di diritto la ricorrente ha lamentato l'illegittimità dei termini apposti ai vari contratti, la cui reiterazione rappresenta una frode alla l. n. 230/62; ha inoltre sottolineato la nullità delle clausole pattizie che hanno solo formalmente contemplato un'ipotesi aggiuntiva di stipulazione di contratti a tempo determinato, mentre in realtà hanno consentito qualsiasi assunzione a termine, per qualsiasi ipotesi.

Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, interrogate le parti, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.

In primo luogo si rileva che il secondo contratto stipulato tra le parti (contratto 8 settembre 1999) è stato anticipatamente risolto dalla ricorrente per dimissioni in data 5 novembre 1999: tale atto ha prodotto la definitiva cessazione del rapporto di lavoro tra le parti a tale data, interrompendo per volontà della lavoratrice la dedotta unicità del rapporto di lavoro tra le parti fin dalla data del primo contratto.

Da ciò consegue che l'esame del giudicante sarà limitato ai contratti successivi alla suddetta interruzione.

In relazione ad essi, l'assunzione della ricorrente è avvenuta ai sensi dell'Accordo integrativo vigente per i giornalisti dipendenti della RAI del 18 luglio 1997 e dell'Accordo RAIUSIGRAI del 22 ottobre 2001, entrambi concordati in applicazione dell'art. 23 della l. n. 56/87. Tali accordi hanno individuato, ai sensi dell'art. 23 l. n. 56/87, alcune ipotesi aggiuntive in cui è possibile stipulare contratti a tempo determinato.

In particolare il punto 1) dei suddetti accordi, di contenuto analogo, consente l'apposizione del termine « oltre che nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni in materia e dall'art. 3 del vigente c.n.l.g., anche nelle seguenti fattispecie: 1) nelle assunzioni di personale riferite ad uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei — pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore — nell'ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell'home video e/o di progetti multimediali... ».

Peraltro la clausola contrattuale sopra citata e richiamata nella lettera di assunzione appare viziata da nullità, in quanto si pone in contrasto sia con l'art. 23 citato sia con la normativa vigente in materia di contratti a termine.

Infatti tale clausola, invece di individuare « ipotesi », vale a dire concrete situazioni di fatto chiaramente determinate e ulteriori rispetto a quelle già individuate dal legislatore, in realtà introduce una previsione talmente ampia da risolversi in una possibilità sostanzialmente illimitata di assumere con contratto a termine.

In particolare le apparenti specificazioni contenute nella clausola contemplano tutta la gamma di programmi prodotti e trasmessi dalla convenuta.

Si aggiunga che i primi due contratti in esame sono stati stipulati sotto la vigenza della l. n. 30/82 e comunque, nonostante la formulazione apparentemente più ampia dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 rispetto all'art. 1 l. n. 230/62, nel nostro ordinamento il contratto a termine costituisce

pur sempre una deroga rispetto alla regola generale del contratto a tempo indeterminato.

Per tutte le considerazioni che precedono, il termine apposto al contratto del 17 novembre 1999 deve ritenersi illegittimo e da ciò consegue che il rapporto di lavoro tra le parti deve ritenersi a tempo indeterminato fin dall'inizio, vale a dire dal 22 novembre 1999.

Consegue altresì il diritto della ricorrente alla qualifica di redattore ordinario e alla ricostruzione della propria posizione lavorativa.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di corresponsione della retribuzione per i periodi non lavorati tra un contratto a tempo determinato e l'altro, come ritiene la giurisprudenza ormai prevalente (per es. S.U. n. 2234/91)

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando,

accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 22 novembre 1999, con diritto della ricorrente alla qualifica di redattore ordinario e ordina alla convenuta di ricostruire di conseguenza la posizione lavorativa della ricorrente;

rigetta per il resto il ricorso;

condanna la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00.